AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E
Protocollo N.0101232/2026 del 16/11/2026

Roma, 16 novembre 2026

Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230, 10126 Torino
PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

"Revisione del regolamento recante "*Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell'autorità di regolazione dei trasporti*" - Documento di consultazione" - Osservazioni ASSTRA

PREMESSA

In via preliminare e a titolo di premessa, ASSTRA condivide l'impostazione generale delle modifiche apportate al Regolamento recante "*Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell'autorità di regolazione dei trasporti*", volte a sostituire la locuzione "procedura di gara" con "procedura di affidamento", al fine di adeguarla alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, a seguito della novella introdotta dall'articolo 22, del Decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50. Tuttavia, al fine di contribuire alla consultazione avviata dall'Autorità e di chiarire alcuni rilevanti profili applicativi, si formulano di seguito le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONI

- **Articolo 1 - Definizioni**

Q1. Si richiedono osservazioni sulle modifiche proposte all'articolo 1 (Definizioni).

Nel condividere le finalità di pieno allineamento delle "Definizioni" del Regolamento con le omologhe "Definizioni" di cui ai precedenti atti di regolazione approvati in materia dall'Autorità, si segnala una difformità con riferimento alla definizione di "Contratto di servizio (CdS)" contenuta nella Delibera ART n. 154/2019, che si riferisce a un atto convenzionale "**e contrattuale**".

Inoltre, con riferimento alla definizione di "Servizi di trasporto pubblico locale (TPL)", si ritiene invece necessario intervenire con un differente approccio al fine di limitare l'ambito di applicazione del Regolamento e, quindi, le attività di verifica della conformità dell'Autorità alle misure regolatorie che risultano effettivamente applicabili alle procedure di affidamento dei servizi considerate. Invero, la Misura 1, punto 9 della Delibera ART n. 154/2019 prevede che: "*L'EA **può estendere l'applicazione** delle Misure di cui al presente atto anche: a) ai servizi di TPL per via navigabile interna e su impianti fissi (funicolari, funivie), in particolare qualora tali servizi siano integrati entro una rete di TPL più estesa…*". Pertanto, poiché per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e su impianti fissi (funicolari, funivie), l'applicazione delle misure regolatorie è rimessa alla scelta dell'Ente affidante, qualora l'EA non si sia avvalso di tale facoltà e, dunque, non risultino applicabili le relative misure di regolazione, la procedura di verifica di conformità non può estendersi a tali atti.

- **Articolo 2 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione**

Con riferimento all'ambito di applicazione temporale, si ritiene necessario prevedere che la nuova disciplina trovi applicazione a decorrere dalle attività di verifica che l'Autorità svolgerà nel 2028, aventi ad oggetto le attestazioni e, quindi, le procedure di affidamento del 2027. Tale soluzione risponde all'esigenza di evitare che il nuovo regime di verifica e la rilevanza dei relativi esiti, ai fini dell'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa, siano estesi a procedure realizzate anteriormente all'entrata in vigore della novella normativa. Diversamente, sulla base dell'attuale formulazione, le attività di verifica sarebbero svolte nel 2027 e avrebbero ad oggetto le attestazioni e le procedure relative al 2026, annualità nella quale la modifica normativa è entrata in vigore soltanto nel mese di aprile, con conseguente applicazione retrospettiva del nuovo meccanismo di controllo e dei relativi effetti.

PROPOSTE DI MODIFICA ALLEGATO B Regolamento recante "*Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell'autorità di regolazione dei trasporti*"

Punto dell'articolo/Quesito rif.	**Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta**	**Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato**	**Breve nota illustrativa dell'osservazione/motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione**
Articolo 1, comma 1, lettera c)	*Contratto di Servizio* (**di seguito:** CdS): atto **convenzionale** ~~**contrattuale**~~ di cui di cui **all'art. 37, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,** all'art. 2, lettera i), del regolamento (CE) 1370/2007 **e all'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422**.	*Contratto di Servizio* (di seguito: CdS): atto convenzionale **e contrattuale** di cui di cui all'art. 37, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, all'art. 2, lettera i), del regolamento (CE) 1370/2007 e all'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422	In linea con l'intenzione espressa dall'Autorità di allineare il testo con le omologhe "Definizioni" di cui ai precedenti atti di regolazione approvati in materia dell'Autorità, si ritiene necessario intervenire come proposto sulla definizione di contratti di servizio, uniformandola alla corrispondente definizione contenuta nella Delibera ART n. 154/2019, che con riferimento al contratto di servizio si riferisce a un atto convenzionale "**e contrattuale**".
Articolo 1, comma 1, lettera g)	*Servizi di trasporto pubblico locale* (**di seguito:** TPL): servizi *"di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa"* (cfr. art. 2, lett. a), del regolamento (CE) 1370/2007), su cui insistono obblighi di servizio pubblico, effettuati **con qualunque modalità per via terrestre –** su strada (~~**inclusi**~~ **mediante autobus,** filobus, tram e	*Servizi di trasporto pubblico locale (TPL)*: servizi *"di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa"* (cfr. art. 2, lett. a), del regolamento (CE) 1370/2007), su cui insistono obblighi di servizio pubblico, effettuati con qualunque modalità per via terrestre – su strada (mediante autobus, filobus, tram e	Considerata la finalità del Regolamento, volto a disciplinare la verifica della conformità delle procedure di affidamento alle misure regolatorie applicabili alle medesime procedure, si ritiene che la formulazione proposta dalla scrivente rispecchi più correttamente l'ambito di applicazione del medesimo Regolamento. Come noto, la Misura 1, punto 9 della Delibera ART n. 154/2019 prevede che: "*L'EA* ***può estendere l'applicazione***

Punto dell'articolo/Quesito rif.	**Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta**	**Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato**	**Breve nota illustrativa dell'osservazione/motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione**
	metropolitane)**,** **e** per ferrovia **o altre infrastrutture (es. funicolari) – marittima, lagunare, lacuale, fluviale o aerea,** in ambito locale (urbano, ~~/~~suburbano, extraurbano**) e/o** regionale~~)~~. ~~**Possono essere ricompresi i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e i servizi di trasporto su impianti fissi (funicolari, funivie), qualora integrati entro una rete urbana, suburbana o regionale più estesa**~~.	metropolitane) **e** per ferrovia ~~**o altre infrastrutture (es. funicolari) – marittima, lagunare, lacuale, fluviale o aerea**~~, in ambito locale (urbano/suburbano, extraurbano/**regionale). Possono essere ricompresi i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e i servizi di trasporto su impianti fissi (funicolari, funivie), limitatamente agli atti adottati dall'Autorità che risultino applicabili alla singola procedura di affidamento.**	*delle Misure di cui al presente atto anche:* *a) ai servizi di TPL per via navigabile interna e su impianti fissi (funicolari, funivie), in particolare qualora tali servizi siano integrati entro una rete di TPL più estesa…*". Pertanto, poiché per i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per via navigabile interna e su impianti fissi (funicolari, funivie), l'applicazione delle misure regolatorie è rimessa alla scelta dell'Ente affidante, qualora l'EA non si sia avvalso di tale facoltà e, dunque, non risultino applicabili le relative misure di regolazione, la procedura di verifica di conformità non può estendersi a tali atti.
Articolo 2, comma 4	Il presente regolamento si applica alle attestazioni trasmesse all'Osservatorio a partire dalle verifiche della conformità delle procedure di **affidamento** ~~**gara**~~ oggetto di attestazioni *ex lege* 118/2022 acquisite nell'annualità 2027~~**3**~~.	Il presente regolamento si applica alle attestazioni trasmesse all'Osservatorio a partire dalle verifiche della conformità delle procedure di affidamento oggetto di attestazioni *ex lege* 118/2022 acquisite nell'annualità **2028**~~**7**~~.	Le modifiche proposte dalla scrivente muovono dall'esigenza di considerare come la novella normativa estende il perimetro delle attività assoggettate alle verifiche di conformità da parte dell'Autorità, che in precedenza non erano ricomprese nel medesimo ambito di verifica. Si tratta, pertanto dell'estensione sia delle attività di verifica di conformità sia dell'applicazione degli effetti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge n. 118/2022. Invero, gli esiti delle verifiche sulle attestazioni di

Punto dell’articolo/Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
			competenza dell’Autorità rilevano, ai sensi delle richiamate disposizioni, ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, integrano presupposto di responsabilità dirigenziale e disciplinare e assumono altresì rilievo ai fini delle decurtazioni delle risorse a valere sul Fondo Nazionale Trasporti (FNT), ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017. L'estensione del perimetro delle verifiche determina, dunque, l’assoggettamento di procedure di affidamento precedentemente escluse a un meccanismo di controllo i cui esiti sono espressamente destinati ad assumere rilevanza ai fini dell’applicazione di conseguenze giuridiche ed economiche sfavorevoli**.** Pertanto, alla luce del principio costituzionale di legalità, di certezza del diritto e del principio di irretroattività delle disposizioni aventi natura sanzionatoria o comunque afflittiva, si ritiene che l’applicazione della modifica debba riguardare le attività di verifica svolte nel 2028, con riferimento alle attestazioni concernenti le procedure relative al 2027. Diversamente, verrebbero assoggettate a verifica

Punto dell’articolo/Quesito rif.	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell'osservazione/motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
			attestazioni riferite ad attività svolte dalle Regioni nell’annualità 2026, in un contesto temporale nel quale la nuova disciplina era entrata in vigore soltanto nel mese di aprile dello stesso anno, con conseguente applicazione sostanzialmente retroattiva di un nuovo meccanismo di verifica e di rilevanza dei relativi esiti ai fini dell’applicazione delle predette conseguenze sfavorevoli.